



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. **20**

DEL **08/04/2016**

OGGETTO :

Girgenti Acque S.P.A./Comune di Naro, deliberazione di non proposizione appello.

L'anno duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 9,45 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Mirabile Lidia | Vice Sindaco | |
| • Incardona Sara | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Giaramita Filippo | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

Premesso

che il Comune di Naro riteneva inesistente la pretesa creditoria della Girgenti Acque S.P.A. gestore privato del servizio idrico integrato, nei confronti del Comune di Naro e riferita a bollette per diverse annualità inerenti varie utenze idriche dislocate nel territorio comunale per violazione dell'art. 8 della convenzione con l' EAS;

che il Comune di Naro riteneva errata la rilevazione di talune utenze afferenti il presunto debito nei confronti di detta società e riteneva violato il protocollo d'intesa tra l'Eas e la succedente Girgenti Acque ed inoltre il Comune di Naro riteneva violato l'art. 1253 C.C. non avendo la Girgenti Acque contestato la validità della convenzione con il Comune di Naro;

che pertanto con Deliberazione di Giunta n. 49 del 19/07/2013 il Comune di Naro ha conferito incarico all'Avv. Eliana Salvaggio per la proposizione di azione giudiziale contro la Girgenti Acque , in seguito a sollecito di pagamento da parte di detta società per il pagamento di dette utenze;

che con nota prot. n. 2801 del 26/02/2016, l'Avv. Salvaggio ha comunicato che il procedimento si è concluso con l'emanazione della sentenza n. 279/2016 che ha ritenuto non più applicabile l'art. 8 della Convenzione tra l'EAS ed il Comune di Naro in quanto superata dalla l. n. 23 del 06/04/1996 ed ha ritenuto legittime le fatture emesse dalla Girgenti acque e per effetto dichiarato la Girgenti acque creditrice nei confronti del Comune di Naro della somma di euro 48.209,34 oltre una parte di spese e accessori di legge;

che con nota in atti al prot. n. 4040 del 21/03/2016 il difensore del Comune di Naro, Avv. Eliana Salvaggio, ritiene che sulla scorte dei seguenti elementi “ *risulta estremamente improbabile la possibilità di ribaltare il giudizio espresso dal Giudice di prime cure... con riferimento al merito ... l'art. 8 della convenzione ...del 46 (stipulata con l'EAS ...) , che prevedeva l'esenzione del Comune di Naro dal pagamento del canone d'acqua dei bevai e delle fontanelle pubbliche, nonché per quelle relative agli immobili destinati a servizi o uffici pubblici , non è più applicabile in quanto superata \dala legge 6 aprile 1966 n. 23 Le tariffe previste nelle convenzioni già stipulate dall'EAS con gli utenti privati e/o pubblici devono intendersi decadute. ... Con riferimento, invece al quantum della pretesa di controparte...*”
l'UTC “ *si è limitato a fornire uno scarso elenco di utenze presumibilmente attive*” ;

Considerato che:

è opportuno conformarsi alla nota del difensore del Comune di Naro Avv. Eliana Salvaggio, prot. n. 4040 del 21/03/2016, e non impugnare la suddetta sentenza perché non ci sono i presupposti per ribaltare il giudizio di primo grado, evitando così l'inutile aggravio di spese a carico del Comune di Naro per il secondo grado del giudizio;

Visti:

la sentenza n. 279/2016,
le note prot. n. 2801 del 26/02/2016 e prot. n. 4040 del 21/03/2016,
l'Orel,
Il D. L.vo n. 267/2000,

Si Propone

Per i motivi descritti in premessa

- ✓ Di prendere atto della sentenza di primo grado, n. 279/2016,
- ✓ Di prendere atto della nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Eliana Salvaggio, prot. n. 4040 del 21/03/2016, e non proporre appello avverso la sentenza n. 279/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita del prescritto parere, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....